

SENT. N. 280/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 77936 /PM del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX, nato

a omissis il omissis, C.F. omissis, ivi

residente, viale omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti,

unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna

Chiabotto elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16,

CONTRO

L'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

- in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta

dell'avvocatura interna e domiciliato in Roma alla

via Cesare Beccaria n.29;

Avverso la determinazione n. RMM103202000492

dell'INPS

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2024, con  
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,  
il cons. relatore Anna Bombino, l'avv. Matteo Uva  
per delega dell'avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente  
e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;

Visto il ricorso e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, militare appartenente all'E.I., in  
congedo per dimissioni volontarie, titolare dal  
31.12.2019 di un trattamento pensionistico -  
iscrizione n. 50428916- liquidato con il sistema  
misto, con il ricorso depositato l'11.6.2020,  
chiedeva a questa Corte:

1) il ricalcolo del trattamento pensionistico per  
mancata e/o errata applicazione della percentuale  
del 44 %, con decorrenza dalla data del suo  
collocamento in quiescenza ritenendone sussistenti  
i presupposti previsti dalla richiamata  
disposizione dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973; con  
diritto agli arretrati, interessi e rivalutazione  
sulle somme spettanti;

2) il beneficio di cui all'art. 4 del d. lgs 165/97  
consistente nell'attribuzione dei sei aumenti

periodici di stipendio in aggiunta alla base

pensionabile con correlativa maggiorazione del 18% ;

3) l'attribuzione della indennità integrativa

speciale calcolata in base all'aliquota maturata in

quota A e ciò fino a 1992 o al 1995 in misura intera

e separata, in forza dall'art. 13 del D.Lvo 503/1992,

operando il cumulo dell' I.I.S. dall'1.1.1995.

Con memoria dell'8.3.2023 si costituiva in giudizio

l'INPS eccependo e deducendo quanto segue:

-inammissibilità della domanda ex 153 del D.Lgs.

n.174/2016, in mancanza della preventiva istanza

amministrativa da parte dell'interessato all'ente

previdenziale per il riconoscimento del beneficio

richiesto, da inoltrare in via telematica all'Inps;

-con riferimento all'art. 54 T.U. la cessata materia

del contendere avendo l'Istituto provveduto al

ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi

dell'art. 54 D.P.R. 1092/73 sulla base circolare INPS

n. 107/2021 con effetti sulla rata di aprile 2023;

-con riferimento all'art.4 del d.lgs. n. 165/1997, la

liquidazione del beneficio sulla base dei dati

trasmessi dal datore di lavoro.

Quanto alla richiesta di maggiorazione del 18% di

tali voci, l'INPS ha confermato che detto aumento è

previsto sulle voci espressamente indicati  
dall'articolo 16 della legge 177/1976; per la  
maggiorazione del 18% della quota A vengono presi in  
considerazione gli elementi fissi e continuativi  
espressamente elencati dall'articolo 53 del DPR 29  
dicembre 1973, n° 1092, come sostituito dall'articolo  
16 della legge 29 aprile 1976, n° 177 e tale  
previsione normativa preclude il calcolo dell'aumento  
del 18% dei sei scatti previsti dall'articolo 4 del  
decreto legislativo 165/1997 (cfr. sent. Sez. terza  
app. n. 654/2014 del 654/2014).

-Circa la richiesta relativa all'IIS nella base  
pensionabile, in misura intera e separata, l'INPS ha  
dedotto l'infondatezza della stessa atteso che  
l'indennità integrativa speciale in quota "A" è  
conglobata nella voce di pensione ai sensi dell'art.  
15 della legge 724/1994 ed è assoggettata alle  
medesime aliquote percentuali per la determinazione  
della pensione. La l. 724/94, infatti, ha previsto a  
partire dal 2 gennaio 1995 la voce unica stipendiale,  
integrando la IIS nello stipendio base (cfr. sent.  
Sez. III app. n. 654/14 e 630/14).

In via subordinata, ha eccepito il divieto di cumulo  
di interessi e rivalutazione.

La difesa ha prodotto note difensive.

Con note del 3.5.2024 il difensore ha depositato atto di rinuncia del ricorrente, notificato alla parte resistente, ai sensi dell'art. 110 c.g.c. .

Alla udienza odierna, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti. L'avv. Mangiapane ha dichiarato di accettare la rinuncia della controparte.

La causa è passata in decisione , previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

#### DIRITTO

1.Preliminarmente deve essere valutata la dichiarazione di rinuncia al ricorso prodotta dal difensore del ricorrente in data 3 maggio 2024, con le eventuali conseguenze in ordine alla declaratoria di estinzione del giudizio.

La rinuncia agli atti produce effetti solo a seguito dell'accettazione di controparte e viene dichiarata dal Giudice verificata la regolarità della stessa (art. 110, c 3 e 6 d. lgs 174/16).

La rinuncia è stata notificata alla parte resistente.

L'INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia della parte ricorrente.

Con tale condotta processuale, pertanto, le parti

hanno mostrato di non avere un interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso che con la declaratoria di estinzione del giudizio rimane fermo e continuano ad esplicare i loro effetti i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni resistenti, contestati con il ricorso oggetto di rinuncia (SS.RR. 8/17).

Di conseguenza, il giudice, vista la rinuncia ritualmente depositata in giudizio dal difensore, accettata da parte resistente, dichiara l'estinzione del presente giudizio.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese (art. 110, comma 7, del Codice di giustizia contabile).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dl ricorrente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024

IL GUP

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA